

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett/le COMUNE DI VINCI

alla c.a. del Referente

Dott.ssa Cecilia Luccii

Dott.ssa Linda Benvenuti

E. p.c. Spett/le ACQUE S.p.A.

alla c.a. del Direttore Gestione Operativa

Ing. Roberto Cecchini

OGGETTO: PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 304, DELLA L. 27.12.2013, N. 147 (COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART. 62 DEL D.L. 24.4.2017 N. 50, CONV. IN L. 21.06.2017, N. 96) E DELL'ART. 183 D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO NEL COMUNE DI VINCI (FI) E PER LA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLO STESSO IN REGIME DI CONCESSIONE. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Vinci prot. n. 11828/2023 (in atti prot. AIT n. 6277/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto degli interventi relativi all'attuazione del progetto in oggetto, in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dal progetto in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario. Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, preso visione dell'ubicazione degli interventi in progetto, si evidenzia come gli stessi non ricadano e non siano prossimi alle "zone di rispetto" come sopra individuate; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005